

Anno XL

REPUBBLICA ITALIANA

N. 36 Speciale
Agricoltura



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 28 AGOSTO 2009

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari e Speciali**.

ABBONAMENTO

Gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo hanno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il **costo annuale è di € 198,38** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 363574**.

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008), si comunica che "**L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità**".

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a €1,47 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila - n. fax 0862 363574
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, fino a 190 pagine: € 1,40 oltre € 0,90 per eventuali spese di spedizione
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 03.08.2009, n. 413:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di modifica ai Disciplinari di Produzione delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC) "Montepulciano d'Abruzzo" ivi comprese le Sottozone "Casauria" o "Terre di Casauria" e "Terre dei Vestini", "Trebiano d'Abruzzo" e "Controguerra".....
..... Pag. 4

DELIBERAZIONE 03.08.2009, n. 415:

Disposizioni sanzionatorie regionali riguardanti la disciplina delle superfici vitate impiantate illegalmente, adottate in applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
..... Pag. 31

DETERMINAZIONI

*Dirigenziali*DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO PRODUZIONI
AGRICOLE E MERCATO*

DETERMINAZIONE 27.07.2009, n. DH4/149:

Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 – DGR n. 845 del 24.07.2006 – Determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite nella Regione Abruzzo. Campagna vendemmiale 2009/2010.
..... Pag. 39

DETERMINAZIONE 04.08.2009, n. DH4/150:

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 ex Reg. (CE) n. 797 del Consiglio del 26 aprile 2004 - Apicoltura - Programma Operativo per l'anno 2008 – 2009. Rettifica graduatoria Azione "E" subazione e.1. - Approvazione riapertura termini di presentazione di richiesta di accertamento di avvenuta esecuzione degli acquisti.
..... Pag. 41

DETERMINAZIONE 05.08.2009, n. DH4/151:

Reg. (CE) n. 479/2008 - Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 – DGR n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2009/2010.....
..... Pag. 47

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE****ATTI****DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 03.08.2009, n. 413:

Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 (Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini). Avviso della richiesta di modifica ai Disciplinari di Produzione delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano d’Abruzzo” ivi comprese le Sottozone “Casauria” o “Terre di Casauria” e “Terre dei Vestini”, “Trebiano d’Abruzzo” e “Controguerra”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 recante la “Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini”;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata Legge n. 164/92, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con Decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione dei vini;

Vista la nota, protocollo prot. n. 26 del 24.06.2009 trasmessa dal Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo tendente ad ottenere la

modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazioni di Origine Controllata (DOC) del “Montepulciano d’Abruzzo” in merito all’art. 5 (zona di vinificazione) dell’Allegato 1 Sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” e dell’Allegato 2 Sottozona “Terre dei Vestini”;

Vista la nota, protocollo prot. n. 27 del 24.06.2009 trasmessa dal Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo tendente ad ottenere le modifiche dei Disciplinari di Produzione delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano D’Abruzzo” e “Trebiano D’Abruzzo” in merito all’uso dei contenitori alternativi al vetro;

Vista la nota, pervenuta in data 01.07.2009 prot. n. RA 71062, trasmessa dal Comitato Promotore in rappresentanza della “Filiere Vitivinicola” della DOC “Controguerra” tendente ad ottenere la modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Controguerra”;

Ritenute le proposte delle modifiche dei Disciplinari di Produzione delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano d’Abruzzo” ivi comprese le Sottozone “Casauria” o “Terre di Casauria” e “Terre dei Vestini”, “Trebiano d’Abruzzo” e “Controguerra”, valide sul piano tecnico e dell’immagine dei vini dell’Abruzzo ai fini di una migliore commercializzazione delle produzioni vinicole regionali;

Ritenuto, pertanto, di dover proporre al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, le modifiche ai Disciplinari di Produzione delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano d’Abruzzo” ivi comprese le Sottozone “Casauria” o “Terre di Casauria” e “Terre dei Vestini”, “Trebiano d’Abruzzo” e “Controguerra”;

Considerato che il Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine dei Vini D.O.C. e I. G. T., richiede che la domanda di modifica sia accompagnata dalla seguente documentazione:

- la dimostrazione del requisito secondo cui la proposta del disciplinare “deve essere rappresentativa da non meno del 20% della produzione di competenza dei vigneti della zona considerata” (intero territorio della DO);
- copia del *B.U.R.A.* sul quale è avvenuta la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare delle produzioni delle Denominazioni di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo” ivi comprese le Sottozone “Casauria” o “Terre di Casauria” e “Terre dei Vestini”, “Trebiano d’Abruzzo” e “Controguerra”;

Preso atto della nota n. 0010614 del 16.12.2008 con la quale il MIPAAF Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale della Direzione Generale per lo Sviluppo Agroalimentare, Qualità e Tutela del Consumatore – SACO IX;

Considerato che con le note n. 26 e 27 del 24.06.2009, il Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo, munito di incarico di controllo e vigilanza ai sensi della Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 attribuito con Decreto MIPAAF del 18.09.2007, a corredo della richiesta di modifica al Disciplinare di Produzione della Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano d’Abruzzo” e “Trebiano d’Abruzzo”, ha allegato:

1. copia conforme all’originale della lettera di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci datata 29.05.2009 prot. n. 21, che prevede tra l’altro, all’ordine del giorno, l’approvazione del progetto di ristrutturazione delle denominazioni regionali;
2. copia conforme originale del Verbale n. 13 dell’Assemblea dei Soci del giorno

17.06.2009, dalla quale risulti la volontà dei consorziati di richiedere l’approvazione del progetto di ristrutturazione delle denominazioni regionali;

Preso atto che con le sopraccitate note n. 26 e 27 del 24.06.2009 il Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo ha altresì, presentato tutta la documentazione necessaria ad ufficializzare, al MIPAAF – Comitato Nazionale Vini, la proposta di modifica dei Disciplinari di Produzione delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC) in oggetto e precisamente:

- a. “Montepulciano D’Abruzzo” in merito all’art. 5 (zona di vinificazione) dell’Allegato 1 Sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” e dell’Allegato 2 Sottozona “Terre dei Vestini”;
- b. “Montepulciano d’Abruzzo” e “Trebiano d’Abruzzo” in merito all’uso dei contenitori alternativi al vetro;

Considerato che, con nota pervenuta in data 01.07.2009 prot. n. RA 71062, il Comitato Promotore in rappresentanza della “Filiere Vitivinicola” della DOC “Controguerra”, per ottenere la modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Controguerra”, ha raccolto, nel territorio della zona interessata il 96% delle firme dei viticoltori operanti nella zona medesima, nonché la documentazione necessaria ad inoltrare la richiesta ufficiale al MIPAAF - Comitato Nazionale Vini;

Considerato che occorre procedere alla pubblicazione, sul Bollettino *Ufficiale della Regione Abruzzo*, delle proposte di modifica dei Disciplinari di Produzione delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano d’Abruzzo” ivi comprese le Sottozone “Casauria” o “Terre di Casauria” e “Terre dei Vestini”, “Trebiano d’Abruzzo” e “Controguerra”, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi di legge;

Vista la legge regionale n. 77/1999;

Dato atto che il dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato ha dichiarato, per quanto di competenza, la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce alla stessa:

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di rendere nota, con la pubblicazione del presente provvedimento, la volontà di proporre al MIPAAF la modifica dei Disciplinari di Produzione delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano d’Abruzzo” ivi comprese le Sottozone “Casauria” o “Terre di Casauria” e “Terre dei Vestini”, “Trebiano d’Abruzzo” e “Controguerra”;
2. di pubblicare sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* il presente provvedimento, unitamente alla proposta di modifica dei Disciplinari di Produzione delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano d’Abruzzo” ivi comprese le Sottozone “Casauria” o “Terre di Casauria” e “Terre dei Vestini”, “Trebiano d’Abruzzo” e “Controguerra” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di precisare che avverso alle proposte di modifica dei disciplinari di cui ai punti precedenti possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi di legge;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, unitamente alla do-

cumentazione necessaria per il riconoscimento della nuova DOC;

5. di autorizzare la Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato a predisporre ogni ulteriore atto o documento necessario alla trasmissione al MIPAAF della richiesta di riconoscimento;

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Nota prot. n. 26 del 24.06.2009 trasmessa dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo tendente ad ottenere la modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata (DOC) del “Montepulciano d’Abruzzo” in merito all’art. 5 (zona di vinificazione) dell’ Allegato 1 Sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” e dell’ Allegato 2 Sottozona “Terre dei Vestini”, **composta da n. 2 facciate**;
2. Nota prot. n. 27 del 24.06.2009 trasmessa dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo tendente ad ottenere le modifiche dei Disciplinari di Produzione delle Denominazioni di Origine Controllata (DOC) “Montepulciano d’Abruzzo” e “Trebiano d’Abruzzo” in merito all’uso dei contenitori alternativi al vetro, **composta da n. 2 facciate**;
3. Nota, pervenuta in data 01.07.2009 prot. n. RA 71062, trasmessa dal Comitato Promotore in rappresentanza della “Filiere Vitivinicola” della DOC “Controguerra” tendente ad ottenere la modifica del Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata (DOC) “Controguerra”, **composta da n. 2 facciate**;
4. Proposta di modifica del Disciplinare di Produzione della (DOC) “Montepulciano D’Abruzzo” in merito all’art. 5 dell’ Allegato 1 Sottozona “Casauria” o “Terre di Casauria” e dell’ Allegato 2 Sot-

tozona “Terre dei Vestini, **composta rispettivamente ognuna da n. 2 facciate;**

5. Proposta di modifica del Disciplinare di Produzione delle (DOC) “Montepulciano D’Abruzzo” e “Trebiano D’Abruzzo” in merito all’art. 8 riguardante l’utilizzo dei contenitori alternativi al vetro **composta rispettivamente o-**

gnuna da n. 1 facciata;

6. Proposta di modifica del Disciplinare di Produzione della (DOC) “Controguerra”, **composta da n. 11 facciate.**

Seguono allegati


Documento composto da n. 2 fasciati.
 ALLEGATO come paria integrante alla deli-
 berazione n. 113 del 3 AGO 2009
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Antonio Garanti)
Antonini



Sett 25 06-09

PROTOCOLLO N. 26 del 24.06.2009

Villanova di Cepagatti (PE)



Alla
 Regione Abruzzo
 Direzione Agricoltura
 Servizio Attività Agricole e Mercato
 Via Catullo n.17
 65127 PESCARA

OGGETTO: Legge n 164/92 e D.P.R. 348/94 - Richiesta modifica disciplinare di produzione D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" - Art. 5 Allegato 1 Sottozona "Casauria o Terre di Casauria" e Art. 5 Allegato 2 Sottozona "Terre dei Vestini".
 Invio documentazione tecnica.

Facendo seguito all'istanza avanzata dai produttori della provincia di Pescara, con la presente si trasmette a codesta Direzione la documentazione tecnica predisposta in collaborazione con l'A.R.S.S.A. a supporto della richiesta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" Art. 5 Allegato 1 Sottozona "Casauria o Terre di Casauria" e Art. 5 Allegato 2 Sottozona "Terre dei Vestini".

Si fa presente che ai sensi dell'Art. 2 comma 2 del DPR n.348/94, della nota MiPAF del 22 marzo 2001 Prot. N. 652/CV e della nota MiPAAF del 16 dicembre 2008 relativa all'OCM vino per il comparto dei vini DOP e IGP, questo Consorzio ha provveduto ad inserire all'OdG dell'assemblea ordinaria del 17 giugno 2009 nonché a far approvare dall'Assemblea medesima la richiesta in oggetto. A tal fine si allega copia conforme della lettera di convocazione dell'Assemblea del 17 giugno 2009 e relativo verbale nella quale è stata approvata la richiesta in oggetto.

Al fine di completare la documentazione richiesta e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente, si chiede a codesta Direzione di provvedere alla pubblicità dell'istanza, nelle forme previste, di esprimere un proprio parere tecnico in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. Montepulciano d'Abruzzo" Art. 5 Allegato 1 Sottozona "Casauria o Terre di Casauria" e Art. 5 Allegato 2 Sottozona "Terre dei Vestini", di attestare ai sensi dell'ultimo comma della nota MiPAF del 22 marzo 2001 il rispetto della rappresentatività della produzione, nonché di provvedere al successivo inoltro della documentazione in essere al MiPAAF - Comitato Nazionale Vini.


Alla presente si allega in triplice copia:

- Decreto 29 marzo 2006: Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" (attualmente in vigore).
- Relazione tecnica dell'A.R.S.S.A. sulle:
 1. Notizie storiche sulla denominazione d'origine Montepulciano d'Abruzzo.
 2. Alcuni dati produttivi sulle sottozone "Casauria o Terre di Casauria" e "Terre dei Vestini" e richiesta modifica Art.5. dei disciplinari di produzione.
- Proposta di modifica dei disciplinari in forma sinottica.
- Copia conforme all'originale della lettera di convocazione dell'Assemblea Ordinaria.
- Copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 17 giugno 2009.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o/o integrazione.

Con osservanza.

Il Presidente
Dottor Sebastiano Forlino



La presente copia, composta
posta di n. 2 facciate,
è conforme all'originale.
Pescara, il 21 LUG 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Angarano -




Documento composto da n. 2 fascicoli,
 ALLEGATO come parte integrante alla dell-
 berazione n. 613 del 3 AGO 2009
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Antonio Garim)
Antonio Garim



25-06-09

PROTOCOLLO N. 27 del 24.06.2009

Villanova di Cepagatti (PE)



Alla
 Regione Abruzzo
 Direzione Agricoltura, Foreste
 ed Alimentazione
 Via Carullo n.17
 65127 PESCARA



OGGETTO: Legge n.164/92 - D.P.R. 348/94 - DM 4 agosto 2008.

Richiesta modifica disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" e "Trebiano d'Abruzzo" per uso contenitori alternativi al vetro.

Invio documentazione tecnica.

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n.190 del 18.08.2008 del Decreto MiPAAF 4 agosto 2008 "Modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine", questo Consorzio ritiene opportuno richiedere la modifica dei disciplinari di produzione delle DOC "Montepulciano d'Abruzzo" e "Trebiano d'Abruzzo", con esclusione delle tipologie con l'indicazione della sottozona e/o della menzione "riserva", al fine di ottenere l'autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri, conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1935/2004.

Per quanto sopra, ai sensi dell'articolo unico punto 3, lettera a) del sopra citato Decreto, questo Consorzio rimette in triplice copia la seguente documentazione a supporto della richiesta in oggetto:

- Relazione tecnico-commerciale;
- Proposta di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC "Montepulciano d'Abruzzo" (in forma sinottica);
- Proposta di modifica dell'art.8 del disciplinare di produzione della DOC "Trebiano d'Abruzzo" (in forma sinottica - bozza disciplinare già approvata dal Comitato Nazionale Vini in data 12 giugno 2009);
- Copia conforme all'originale della lettera di convocazione dell'Assemblea Ordinaria.
- Copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea Ordinaria del 17 giugno 2009.

Al fine di completare la documentazione richiesta dal DM 04.08.2008, si chiede a codesta spettabile Direzione di esprimere un proprio parere tecnico in merito alla proposta di modifica degli artt.8 dei disciplinari di produzione delle D.O.C. "Montepulciano d'Abruzzo" e "Trebiano d'Abruzzo" allo scopo di ottenere l'autorizzazione all'uso dei contenitori alternativi al vetro, nonché di provvedere al successivo inoltro di detta documentazione al MiPAAF - Comitato Nazionale Vini.

CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO

VIA CARULLO, 17 - 65127 PESCARA - CENTRO DI BUCCHIA - SS 002 - 65010 VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)
 TEL. 085/972124 - FAX 085/974124 - C.F. E P.I. 01007920682
 WWW.CONSORZIOVINID'ABRUZZO.IT - TEL. 800011000 - FAX 800222011


Alla presente si allega inoltre, sempre in triplice copia:

- Decreto 29 marzo 2006 - Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" (disciplinare attualmente in vigore).
- Decreto 23 ottobre 1992 - Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Trebiano d'Abruzzo" (disciplinare attualmente in vigore) e bozza disciplinare approvato dal Comitato Nazionale Vini in data 12.06.2009.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Con osservanza.

Il Presidente
Dottor Sebastiano Iorillo



La presente copia, composta di n. 2 fasciate, è conforme all'originale.

Recupero, il 21 LUG. 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Angerano -



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E MERCATO
 DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E MERCATO

**COMITATO PROMOTORE MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
 D.O.C. "CONTROGUERRA"**

R.L. DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E MERCATO DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E MERCATO
- 1 LUG. 2009
Prot. FA 74062

Alla
 Regione Abruzzo
 Direzione Agricoltura
 Servizio Attività Agricole e Mercato
 Via Catullo n.17
 65127 PESCARA



OGGETTO: Legge n.164/92 e D.P.R. 348/94 - Richiesta modifica disciplinare di produzione della DOC "Controguerra" - Invio proposta nuovo disciplinare e documentazione tecnica.

Con la presente si trasmette la proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. "Controguerra" nonché la relativa documentazione tecnica a supporto della medesima al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente (pubblicazione sul B.U.R.A.).

Si fa presente che ai sensi del combinato disposto di cui all'Art. 2 comma 2 del DPR n.348/94 "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini" e all'Art. 3 lettera b) del Decreto 31 luglio 2003 "Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a DOC e DOCG", sono state acquisite le richieste dei produttori opportunamente certificate dalla CCIAA di Teramo con nota Prot. n. 25033 del 29/06/2009. Stante la certificazione suddetta, la domanda di modifica della D.O.C. "Controguerra" è rappresentativa del 92% della superficie e della produzione rivendicata per l'annata 2007/2008, del 99% della superficie e della produzione rivendicata per l'annata 2008/2009, del 96% del vino atto per l'annata 2007/2008 del 99% del vino atto per l'annata 2008/2009, nonché del 100% della produzione imbottigliata complessivamente per ambedue le annate.

Al fine di completare la documentazione richiesta dalla normativa vigente, si chiede a codesta Direzione di esprimere un proprio parere tecnico in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. "Controguerra", nonché di provvedere al successivo inoltro della documentazione in essere al MiPAAI - Comitato Nazionale Vini.

Alla presente si allega in triplice copia:

- Decreto 20 agosto 1996 - Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Controguerra" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione (disciplinare attualmente in vigore).

- Relazione tecnica dell'A.R.S.S.A. sulle:

1. notizie storiche sulla viticoltura nella provincia di Teramo;
2. caratteristiche della vitivinicoltura della provincia di Teramo;
3. caratteristiche del vitigno Pecorino;
4. caratteristiche climatiche dell'area di Controguerra;

Documento composto da n. 2 fascicoli,

ALLEGATO come parte integrante alla del-

iberazione n. 413 del 3 AGO 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gardani)

Walter Gardani

5. considerazioni tecniche a supporto della richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC "Controguerra" dati statistici, caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del Pecorino considerazioni conclusive,
6. elenco dei principali riconoscimenti ottenuti dai produttori della DOC "Controguerra".
7. Rapporti di prova vini Pecorino

- Proposta di disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. "Controguerra" in forma sinottica,
- Scheda sintetica modifiche disciplinare di produzione;
- Certificazione CCIAA di Teramo sulla rappresentatività,
- Moduli di richiesta modifica disciplinare sottoscritti dai produttori (copia in originale)

Si allega inoltre:

- Pubblicazione: "Il Pecorino - Caratteristiche ampelografiche chimiche e sensoriali" Odoardi, Giandomenico, Dias - CRIVEA, ARSSA, Regione Abruzzo;

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione.

Con osservanza.

I RICHIEDENTI

DENOMINAZIONE AZIENDA	FIRMA
Az. Agr. Antonio Ed Eredi Elio Monti	
Az. Agr. Cornacchia Pietro	
Az. Vit. Lepore Di Gaspare Lepore Snc	
Eredi di Lepore Luigi	
Az. Agr. Illuminati Dino	
Az. Agr. Montori Camillo	
Az. Lelli Maria Antonietta	
Az. Agr. Tavoletti Lidia	
Az. Agr. Cori Biagio	
Az. Agr. Tavoletti Raffaele e C. S.S	
Az. Agr. Trinchese Alfredo	
Cantina Colonnella soc. coop. agricola	

La presente copia, con^{ta}
posta di n. 2, facciate,
è conforme all'originale.

Pescara, li 21 LUG 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanna Paganaro -



Documento composto da n. 2 facciate,

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 613 del - 3 AGO 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garofalo)

(proposta di modifica)

(disciplinare in vigore)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO" SOTTOZONA "CASAURIA O TERRE DI CASAURIA" (Decreto MIPAAF 29 MARZO 2006)

Omissis

Art. 5.

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito ~~che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.~~

Elaborazione

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO" SOTTOZONA "CASAURIA O TERRE DI CASAURIA"

Omissis

Art. 5.

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito **che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nelle immediate vicinanze della zona di produzione delle uve, e comunque nella provincia di Pescara, se producano vini con uve della zona di produzione di cui all'Art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.**

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e alla competente Camera di Commercio I.A.A.


Elaborazione

Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%.

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.



Invecchiamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ~~tre~~ **venti** mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Affinamento in bottiglia.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio.

Scelta vendemmiale.

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».

Invecchiamento.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a **ventiquattro** mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Affinamento in bottiglia.

Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia non inferiore a sei mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio.

Scelta vendemmiale.

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».



La presente copia, com-

posta di n. 2 facciate,
è conforme all'originale.

Pescara, li 21 LUG 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Argatano -




Documento composto da n.2..... facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla del-
 berazione n. 413 del 3 AGO 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dot. Walter Garioni)

Walter Garioni

<p>(disciplinare in vigore) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO" SOTTOZONA "TERRE DEI VESTINI" <i>(Decreto MIPAAF 29 MARZO 2006)</i></p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Art. 5. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona delimitata.</p> <p><u>Elaborazione.</u> Per l'elaborazione delle tipologie previste dall'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. <u>Resa uva/vino.</u> La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.</p>	<p>(proposta di modifica) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO" SOTTOZONA "TERRE DEI VESTINI"</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Art. 5. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nelle immediate vicinanze della zona di produzione delle uve, e comunque nella provincia di Pescara, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'Art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e alla competente Camera di Commercio I.A.A.</p> <p><u>Elaborazione.</u> Per l'elaborazione delle tipologie previste dall'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. <u>Resa uva/vino.</u> La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.</p>
--	--



<p><u>Invecchiamento.</u> Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.</p> <p>Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre venti mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.</p> <p>Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.</p> <p><u>Affinamento in bottiglia.</u> Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore a tre mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della menzione «riserva» il periodo di affinamento in bottiglia non deve essere inferiore a sei mesi.</p> <p><u>Scelta vendemmiale.</u> Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».</p>	<p><u>Invecchiamento.</u> Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.</p> <p>Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a ventiquattro mesi di cui almeno nove in recipienti di legno.</p> <p>Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.</p> <p><u>Affinamento in bottiglia.</u> Il vino Montepulciano d'Abruzzo sottozona «Terre dei Vestini» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia, non inferiore a tre mesi successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio. Per il vino che si fregia della menzione «riserva» il periodo di affinamento in bottiglia non deve essere inferiore a sei mesi.</p> <p><u>Scelta vendemmiale.</u> Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione d'origine controllata Montepulciano d'Abruzzo e verso la I.G.T. «Colline Pescaresi».</p>
---	---



La presente copia, com-


posta di n. 2 facciate,
e conforme all'originale.

Pescara, li **21 LUG. 2009**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Angarano -



<p>(disciplinare in vigore)</p> <p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO" (Decreto MIPAAF 29 MARZO 2006)</p> <p>ART. 8. Tappatura e recipienti</p> <p>È consentito l'uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca.</p> <p>Per il vino «Montepulciano d'Abruzzo» che si fregia della menzione «riserva» è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.</p> <p>I recipienti per il confezionamento del vino «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere di vetro.</p>	<p>(proposta di modifica)</p> <p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO" (inserimento Bag in Box)</p> <p>ART. 8. Tappatura e recipienti</p> <p>E' consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi e disciplinati dalla normativa vigente.</p> <p>Per il vino "Montepulciano d'Abruzzo" che si fregia della menzione «riserva» è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.</p> <p>Per il confezionamento del vino «Montepulciano d'Abruzzo» possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri, conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.1935/2004.</p>
--	--



La presente copia, con

posta di 1 facciate,
è conforme all'originale.

Pescara, li 21 LUG 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Angarano -

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 613 del 3 AGO 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Bariani)

Walter Bariani

<p>(bozza disciplinare approvato dal Comitato Nazionale Vini in data 12.06.2009)</p> <p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "TREBBIANO D'ABRUZZO"</p> <p style="text-align: center;">ART. 8. (Confezionamento)</p> <p><i>- Volumi nominali</i> Il confezionamento del vino "Trebbiano d'Abruzzo", "Trebbiano d'Abruzzo" superiore e "Trebbiano d'Abruzzo" riserva è consentito nei recipienti di capacità nominale prevista dalla normativa vigente.</p> <p><i>Tappatura e recipienti</i> E' consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi e regolati dalla normativa vigente. Per il vino "Trebbiano d'Abruzzo" superiore e quello che si fregia della menzione "riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca. Sono consentiti i recipienti previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>(proposta di modifica)</p> <p>DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "TREBBIANO D'ABRUZZO" (inserimento Bag in Box)</p> <p style="text-align: center;">ART. 8. (Confezionamento)</p> <p><i>- Volumi nominali</i> Il confezionamento del vino "Trebbiano d'Abruzzo", "Trebbiano d'Abruzzo" superiore e "Trebbiano d'Abruzzo" riserva è consentito nei recipienti di capacità nominale prevista dalla normativa vigente.</p> <p><i>Tappatura e recipienti</i> E' consentito l'uso dei sistemi di chiusura ammessi e regolati dalla normativa vigente. Per il vino "Trebbiano d'Abruzzo" superiore e quello che si fregia della menzione "riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca. Sono consentiti i recipienti previsti dalla normativa vigente. Per il confezionamento del vino "Trebbiano d'Abruzzo" possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucre di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a due litri, conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.1935/2004.</p>
---	---



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 413 del 3 AGO 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Valter Garani)

Garani



La presente copia, composta da 1 facciate, è conforme all'originale.

Pescara, li 21 LUG. 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Anjarano -

Anjarano



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA "CONTROGUERRA"
(riconosciuta con Decreto 20 agosto 1996 e ss.mm.ii.)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE EVIDENZIATE IN GRASSETTO
<p style="text-align: center;">Art 1</p> <p>La denominazione di origine controllata "Controguerra", è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.</p> <p>Tali vini sono i seguenti: "Controguerra rosso"</p> <p>"Controguerra bianco" "Controguerra novello" "Controguerra bianco frizzante" "Controguerra spumante" "Controguerra bianco passito" "Controguerra rosso passito" "Controguerra Merlot" "Controguerra Cabernet" "Controguerra Ciliegiole" "Controguerra Pinot nero" "Controguerra Passerina" "Controguerra Malvasia" "Controguerra Riesling" "Controguerra Moscato amabile" "Controguerra Chardonnay"</p> <p style="text-align: center;">Art 2</p> <p>La denominazione di origine controllata "Controguerra" con le specificazioni aggiuntive o non "rosso", "bianco", "passito", "frizzante", "spumante" e con la specificazione aggiuntiva del nome di uno dei vitigni di cui all'art. 1, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:</p> <p>"Controguerra rosso" anche nella tipologia novello:</p> <p>Montepulciano nero minimo 60% ; Merlot e/o Cabernet Sauvignon: minimo 15% ; Possono concorrere alla produzione di dette uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o</p>	<p style="text-align: center;">Art 1</p> <p style="text-align: center;">Denominazione e vini</p> <p>La denominazione di origine controllata "Controguerra", è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.</p> <p>Tali vini sono i seguenti: "Controguerra rosso" "Controguerra rosso riserva" "Controguerra rosato" "Controguerra bianco" "Controguerra novello"</p> <p>"Controguerra spumante" metodo classico "Controguerra bianco passito" "Controguerra rosso passito" "Controguerra Merlot" "Controguerra Cabernet"</p> <p>"Controguerra Passerina"</p> <p>"Controguerra Chardonnay" "Controguerra Pecorino"</p> <p style="text-align: center;">Art 2</p> <p style="text-align: center;">Base ampelografica</p> <p>La denominazione di origine controllata "Controguerra" con le specificazioni aggiuntive o non "rosso", "rosso riserva", "rosato", "bianco", "passito", "spumante metodo classico" o con la specificazione aggiuntiva del nome di uno dei vitigni di cui all'art. 1, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:</p> <p>"Controguerra rosso" anche nella tipologia riserva e novello, "Controguerra rosato":</p> <p>Montepulciano nero minimo 70%</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca rossa, idei alla</p>



<p>autorizzati per la provincia di Teramo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale;</p> <p>“Controguerra bianco” anche nella tipologia frizzante: Trebiano toscano minimo 60% Passerina minimo 15%</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 25% presenti in ambito aziendale.</p> <p>“Controguerra passito bianco”</p> <p>Trebiano toscano, Malvasia, Passerina, da soli o congiuntamente: minimo 60%;</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, presenti in ambito aziendale;</p> <p>“Controguerra rosso passito”</p>	<p>coltivazione/autorizzati per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%, presenti in ambito aziendale.</p> <p>“Controguerra bianco”:</p> <p>Trebiano toscano e/o abruzzese minimo 50% Passerina minimo 10%</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione/autorizzati per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale.</p> <p>“Controguerra passito bianco”:</p> <p>Trebiano toscano e/o abruzzese, Malvasia, Passerina, da soli o congiuntamente: minimo 60%;</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, , idonei alla coltivazione/autorizzati per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale.</p> <p>“Controguerra passito rosso”:</p>
---	---



<p>almeno l'85% dal corrispondente vitigno.</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, presenti in ambito aziendale.</p> <p>La denominazione di origine controllata "Controguerra" con la menzione di uno dei seguenti vitigni "Passerina", "Malvasia", "Riesling", Moscato (nella tipologia amabile), "Chardonnay", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Teramo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, presenti in ambito aziendale.</p> <p>E' consentito l'uso di identificazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'Albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.</p> <p style="text-align: center;">Art 3</p> <p>Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Controguerra" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella, tutti in provincia di Teramo.</p> <p style="text-align: center;">Art 4</p> <p>Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC "Controguerra" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.</p>	<p>Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione/autorizzati per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, presenti in ambito aziendale.</p> <p>La denominazione di origine controllata "Controguerra" con la menzione di uno dei seguenti vitigni "Passerina", "Chardonnay", "Pecorino", è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.</p> <p>Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione/autorizzati per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, presenti in ambito aziendale.</p> <p>E' consentito l'uso di identificazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'Albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.</p> <p style="text-align: center;">Art 3</p> <p style="text-align: center;">Zona di produzione</p> <p>Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC "Controguerra" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Corropoli e Colonnella, tutti in provincia di Teramo.</p> <p style="text-align: center;">Art 4</p> <p style="text-align: center;">Norme per la viticoltura</p> <p>Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC "Controguerra" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.</p>
--	--

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti di cui all'art. 15 della Legge 10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adeguata con esclusione dei fondo valle, con altitudine non superiore ai 440 metri s.l.m. e buona sistemazione idraulico – agraria.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti di cui all'art. 15 della Legge 10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adeguata con esclusione dei fondo valle, con altitudine non superiore ai 440 metri s.l.m. e buona sistemazione idraulico – agraria.





<p>La resa massima dell'uva per la tipologia "passito" non deve superare per il vino finito il 45%.</p> <p>Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini:</p> <p>"Controguerra rosso" nelle varie tipologie con o senza indicazione di vitigno: 11,00% vol.;</p> <p>"Controguerra bianco" nelle varie tipologie con o senza indicazione di vitigno: 10,50% vol.</p> <p>Nel caso di rivendicazione del termine "vigna" non può essere effettuato alcun tipo di arricchimento.</p>	<p>La resa massima dell'uva per la tipologia "passito" non deve superare per il vino finito il 45%.</p> <p>Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:</p> <p>"Controguerra rosso", nelle varie tipologie con o senza indicazione di vitigno, e "Controguerra rosato": 11,5 % vol.;</p> <p>"Controguerra rosso riserva" : 12,0 % vol.;</p> <p>"Controguerra bianco", nelle varie tipologie con o senza indicazione di vitigno: 11,0 % vol.</p> <p>Nel caso di rivendicazione del termine "vigna" non può essere effettuato alcun tipo di arricchimento.</p>
<p>Art 5</p>	<p>Art 5</p>
<p>Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3.</p>	<p>Norme di vinificazione ed elaborazione</p> <p>Le operazioni di vinificazione, invecchiamento/affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3.</p>
<p>Comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito territoriale dei comuni confinanti, a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende che da almeno cinque anni, già vinificano o invecchiano, al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, le uve proprie prodotte nell'ambito dei vigneti iscritti all'Albo.</p>	<p>Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini di cui sopra le loro specifiche caratteristiche.</p> <p>Per la elaborazione del "Controguerra spumante" metodo classico può essere utilizzata esclusivamente la tecnica della rifermentazione in bottiglia.</p>
<p>Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini di cui sopra le loro specifiche caratteristiche.</p>	<p>Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini di cui sopra le loro specifiche caratteristiche.</p>
<p>Il vino a DOC "Controguerra" bianco non può essere immesso al consumo prima del 31 Gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e il vino "Controguerra rosso non prima del 31 Marzo dell'anno successivo alla vendemmia.</p>	<p>I vini a DOC "Controguerra bianco" e "Controguerra rosato" non possono essere immessi al consumo prima del 1° Gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, mentre il vino "Controguerra rosso" non può essere immesso al consumo prima del 31 Marzo dell'anno successivo alla vendemmia.</p>
<p>Il vino a DOC "Controguerra rosso": prodotto da uve che assicurano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol. immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico</p>	<p>Il vino a DOC "Controguerra rosso riserva", può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, a decorrere</p>

totale minimo di 12,50% vol. dopo un periodo di invecchiamento di 24 mesi, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di vendemmia, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione "riserva".

Il vino a DOC "Controguerra rosso", imbottigliato entro il 31 Dicembre dell'annata di produzione delle uve può essere designato in etichetta con il termine "novello", purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 30%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Nella vinificazione del vino a DOC "Controguerra passito" nelle due tipologie bianco e rosso, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento in locali (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata) e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 24,00% ;

L'uva può essere ammostata non prima del 1° Dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo.

Il vino può essere posto in commercio ad iniziare dal 1° Dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a DOC "Controguerra passito", se invecchiato per 30 mesi a decorrere dal 31 Marzo dell'anno successivo alla vendemmia in caratelli di capacità massima di 500 litri, può portare in etichetta la menzione "Annoso".

Art 6

dal 1° Dicembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata "Controguerra spumante" metodo classico deve subire prima dell'immissione al consumo un periodo minimo di permanenza sulle fecce di diciotto mesi; per il millesimato il periodo minimo è di ventiquattro mesi. Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° Gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Il vino a DOC "Controguerra rosso", imbottigliato entro il 31 Dicembre dell'annata di produzione delle uve può essere designato in etichetta "novello", purché la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 30%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Nella vinificazione del vino a DOC "Controguerra passito" nelle due tipologie bianco e rosso, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento in locali (è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata) e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 24,00% ;

L'uva può essere ammostata non prima del 15 Novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo.

Il vino può essere posto in commercio ad iniziare dal 1° Dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a DOC "Controguerra passito", sia bianco che rosso, se invecchiato per 30 mesi a decorrere dal 31 Marzo dell'anno successivo alla vendemmia in caratelli di capacità massima di 500 litri, può portare in etichetta la menzione "Annoso".

Per i vini di cui all'Art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni d'origine controllate compatibili con la piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative all'area interessata.

Art 6
Caratteristiche dei vini al consumo

<p>I vini a DOC "Controguerra" di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:</p> <p>"Controguerra rosso" colore: rosso rubino intenso; profumo: vinoso; sapore: asciutto, leggermente tannico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo : 22,00 g/l.;</p>	<p>I vini a DOC "Controguerra" di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:</p> <p>"Controguerra rosso" colore: rosso rubino intenso; profumo: vinoso, intenso; sapore: asciutto, leggermente tannico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l.; estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;</p> <p>"Controguerra rosso riserva" colore: rosso rubino più o meno carico; profumo: etereo, fine, persistente; sapore: asciutto, leggermente tannico, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l.; estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.;</p> <p>"Controguerra rosato" colore: rosa ciliegia più o meno carico; profumo: vinoso, fruttato, gradevole; sapore: asciutto, delicato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l.; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.;</p> <p>"Controguerra rosso novello" colore: rosso rubino; profumo: fruttato; sapore: asciutto, sapido, leggermente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l.; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;</p>
---	---



<p>“Controguerra bianco frizzante” colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; profumo: fruttato, floreale; sapore: secco, fresco, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;; acidità totale minima: 4,50 g/l.;; estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;;</p> <p>“Controguerra spumante” spuma: perlage fine e persistente; colore: giallo paglierino; profumo: fine e persistente; sapore: secco, garbatamente fresco, pieno, lungo, stoffa elegante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;; acidità totale minima: 4,50g/l.;; estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;;</p> <p>“Controguerra bianco passito” colore: dal giallo paglierino all’ambrato intenso; profumo: etereo, caratteristico; sapore: secco amabile, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;; acidità totale minimo: 4,50 g/l.;; estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.;;</p> <p>“Controguerra rosso passito” colore: granata, tendente al mattone con l’età; profumo: etereo, caratteristico; sapore: amabile, armonico, pieno, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;; acidità totale minima: 4,50 g/l.;; estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.;;</p>	<div data-bbox="1134 287 1323 478" style="text-align: right;"> </div> <p>“Controguerra spumante” metodo classico spuma: perlage fine e persistente; colore: giallo paglierino più o meno intenso; profumo: fine e persistente; sapore: secco, garbatamente fresco, pieno, lungo, stoffa elegante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;; acidità totale minima: 4,50g/l.;; estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;;</p> <p>“Controguerra bianco passito” colore: dal giallo paglierino all’ambrato intenso; profumo: etereo, caratteristico; sapore: secco amabile, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;; acidità totale minimo: 4,50 g/l.;; estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.;;</p> <p>“Controguerra rosso passito” colore: granata, tendente al mattone con l’età; profumo: etereo, caratteristico; sapore: amabile, armonico, pieno, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;; acidità totale minima: 4,50 g/l.;; estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.;;</p>
--	--

<p>acidità totale minima: 4,50 g/l.; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;</p> <p>“Controguerra Ciliegiale” colore: rosato tendente al cerasuolo; profumo: tipico; sapore: asciutto ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;</p> <p>acidità totale minima: 4,50 g/l.;</p> <p>estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.;</p> <p>“Controguerra Pinot nero” colore: rosso rubino poco intenso; profumo: intenso, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;</p> <p>acidità totale minima: 4,50 g/l.;</p> <p>estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.;</p> <p>“Controguerra Passerina” colore: giallo paglierino con riflessi dorati; profumo: tenue; sapore: asciutto, fresco, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;</p> <p>acidità totale minima: 4,50 g/l.;</p> <p>estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;</p> <p>“Controguerra Malvasia” colore: giallo paglierino intenso; profumo: aromatico, tipico; sapore: gradevolmente asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;</p> <p>acidità totale minima: 4,50 g/l.;</p> <p>estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;</p> <p>“Controguerra Riesling” colore: giallo paglierino con sfumature verdoline; profumo: caratteristico, gradevole; sapore: secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;</p> <p>acidità totale minima: 4,50 g/l.;</p> <p>estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;</p> <p>“Controguerra Moscato amabile” colore: paglierini carico; profumo: aromatico, caratteristico; sapore: amabile, armonico;</p>	<p>acidità totale minima: 4,50 g/l.;</p> <p>estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;</p> <p>“Controguerra Passerina” colore: giallo paglierino con riflessi dorati; profumo: tenue; sapore: asciutto, fresco, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;</p> <p>acidità totale minima: 4,50 g/l.;</p> <p>estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;</p>
--	---



<p> titolo alcolometrico volumico totale minimo: +0,50% vol.; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 0,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l.; estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.; </p> <p> “Controguerra Chardonnay” colore: giallo paglierino poco intenso; profumo: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: +1,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l.;; estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;; </p> <p> E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo. </p> <p style="text-align: center;">Art 7</p> <p> Nella designazione dei vini a DOC “Controguerra” è facoltativa la specificazione aggiuntiva riferendosi al colore; detta specificazione, se usata, e quelle riferendosi ad un vitigno, devono essere apposte subito dopo la DOC “Controguerra”. La specificazione aggiuntiva “riserva” deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata, e non può essere intercalata tra quest'ultima e la denominazione “Controguerra”. In ogni caso la specificazione “riserva” deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la stessa DOC. </p>	 <p> “Controguerra Chardonnay” colore: giallo paglierino poco intenso; profumo: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l.;; estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;; </p> <p> “Controguerra Pecorino” colore: giallo paglierino più o meno intenso; profumo: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidità totale minima: 4,50 g/l.;; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.;; </p> <p> E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo. </p> <p> I vini “Controguerra” eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno possono rivelare lieve sentore di legno. </p> <p style="text-align: center;">Art 7</p> <p style="text-align: center;">Designazione e presentazione</p> <p> Nella designazione dei vini a DOC “Controguerra” è facoltativa la specificazione aggiuntiva riferendosi al colore; detta specificazione, se usata, e quelle riferendosi ad un vitigno, devono essere apposte subito dopo la DOC “Controguerra”. La specificazione aggiuntiva “riserva” deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata, e non può essere intercalata tra quest'ultima e la denominazione “Controguerra”. In ogni caso la specificazione “riserva” deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la stessa DOC. </p>
---	---

<p>Nella designazione e presentazione del vino a DOC "Controguerra" è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.</p> <p>E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.</p> <p>Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività dell'imbottigliatore quali: viticoltore, tenuta, podere, cascina e altri similari, sono consentiti in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.</p> <p>E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.</p> <p>Nella designazione e presentazione di tutti i vini a DOC "Controguerra" deve figurare l'annata di produzione delle uve.</p>	<p>Nella designazione e presentazione del vino a DOC "Controguerra" è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.</p> <p>E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.</p> <p>Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività dell'imbottigliatore quali: viticoltore, tenuta, podere, cascina e altri similari, sono consentiti in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.</p> <p>E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.</p> <p>Nella designazione e presentazione di tutti i vini a DOC "Controguerra" deve figurare l'annata di produzione delle uve.</p> <p style="text-align: right;">La presente copia, composta di <u>14</u> facciate, è conforme all'originale. Pescara, li <u>21</u> <u>LUG</u>, 2009</p> <p style="text-align: right;">IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO - Dr. Giovanni Argarano -</p> 
--	--

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 03.08.2009, n. 415:

Disposizioni sanzionatorie regionali riguardanti la disciplina delle superfici vitate impiantate illegalmente, adottate in applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la Legge n. 428 del 29.12.1990, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;

Considerato che, a seguito della riforma del titolo V° della Costituzione, la competenza in materia di agricoltura è assegnata alla Regione;

Visto il Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, relativo ai termini e alle modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che definisce la superficie vitata;

Visti, in particolare, l'articolo 85 (Impianti illegali posteriormente al 31 agosto 1998) e l'articolo 86 (Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1° settembre

1998), che prevedono le misure necessarie per l'applicazione secondo la procedura dell'art. 113, paragrafo 1 del sopracitato Regolamento (CE) n. 479/2008;

Visto l'articolo 55 (Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione) del sopracitato Regolamento (CE) n. 555/2008, che stabilisce, in conformità agli articoli 85, paragrafo 3, e 86, paragrafo 4, secondo comma, del Regolamento (CE) n. 479/2008 della Commissione UE, le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione;

Vista la nota ATPOCOI n. 0002376 del 01.08.2008, con la quale il Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali fornisce alle Regioni utili elementi sulle disposizioni sanzionatorie per i vigneti irregolari ed illegittimi, da adottare in conformità ai dettami comunitari contenuti nei Regolamenti (CE) nn. 479/2008 e 555/2008;

Vista la nota ATPOCOI n. 0001867 del 26.02.2009, con la quale il MIPAAF, nel ribadire la necessità di predisporre disposizioni sanzionatorie nei confronti dei produttori che hanno impiantato vigneti illegittimi, invita le amministrazioni regionali ad inviare i testi delle disposizioni adottate;

Vista la Legge 7 luglio 2009, n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2008";

Visto, in particolare, l'articolo 14 (Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 e del Regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), che stabilisce le misure necessarie per l'applicazione, degli articoli 85 (Impianti illegali posteriormente al 31 agosto 1998) e 86 (Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998) del Regolamento (CE) n. 479/2008 e l'articolo 55 (Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione) del

Regolamento (CE) n. 555/2008;

Considerato che sussiste l'urgenza di provvedere all'applicazione, a livello regionale, delle disposizioni di cui al CAPO I (Impianti illegali) del suddetto regolamento (CE) n. 479/2008, tenuto conto che la scadenza per la regolarizzazione dei vigneti impiantati prima del 1° settembre 1998 deve avvenire entro il 31 dicembre 2009;

Viste le "Disposizioni sanzionatorie regionali riguardanti le superfici vitate impiantate illegalmente, adottate in applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e della Legge 7 luglio 2009, n. 88", predisposte dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Vegetali - della Direzione Politiche Agricole, e di Sviluppo Rurale, Forestazione, Caccia e Pesca, e Emigrazione di questa Giunta che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto il modello di domanda per la regolarizzazione degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Sentite le Organizzazioni Professionali Agricole e la filiera rappresentativa, che, nella riunione del 22.05.2009, hanno condiviso le predette disposizioni;

Vista la legge regionale n. 77/99;

Dato atto che, il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato ed il Direttore della Direzione Politiche Agricole, e di Sviluppo Rurale, Forestazione, Caccia e Pesca, e Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento hanno attestato, per quanto di propria competenza, la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;


DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1- di approvare, le "Disposizioni sanzionatorie regionali riguardanti la disciplina delle superfici vitate impiantate illegalmente, adottate in applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", predisposte dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Vegetali - della Direzione Politiche Agricole, e di Sviluppo Rurale, Forestazione, Caccia e Pesca, e Emigrazione di questa Giunta che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato "A" composto da n. 4 facciate);
- 2- di approvare il modello di domanda per la regolarizzazione degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "B" composto da n. 2 facciate);
- 3- di affidare al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del presente atto;
- 4- di affidare ai SIPA, competenti per territorio, la gestione delle procedure relative all'attuazione del presente provvedimento;
- 5- di ritenere urgente l'approvazione del dispositivo sanzionatorio previsto dal presente provvedimento.
- 6- di disporre la pubblicazione integrale della presente Deliberazione, compresi gli allegati, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

Seguono allegati

Documento composto da n. 4..... facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 415..... del 3 AGO..... 2009
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



ALLEGATO" A"

“Disposizioni sanzionatorie regionali riguardanti la disciplina delle superfici vitate impiantate illegalmente, adottate in applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo”

1. Finalità

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V del Regolamento (CE) n. 479/2008 della Commissione del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed altresì al titolo IV del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante le relative disposizioni di applicazione, la Regione Abruzzo disciplina, con il presente provvedimento, le modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente anteriormente e successivamente al 1° settembre 1998.

2. Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente provvedimento sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate a partire dal 1 aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.
2. Il presente provvedimento non si applica alle superfici vitate impiantate illegalmente già regolarizzate ai sensi dell’art.2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

3. Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Regolamento (CE) n. 479/2008 e dell’art. n. 55 del Regolamento (CE) n. 555/2008, i produttori che hanno impiantato superfici vitate illegali posteriormente al 31 agosto 1998, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, sono tenuti, alla loro estirpazione ed al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 12.000 (dodicimila) per ettaro.
2. La sanzione di cui al punto 1 è applicata ogni 12 mesi a decorrere dalle seguenti date:
 - a) dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data del 3 luglio 2008, data di entrata in vigore del regolamento CE 455/2008;
 - b) dalla data della loro realizzazione, per gli impianti illegali realizzati successivamente al 3 luglio 2008.



4. Vigneti illegali impiantati anteriormente al 1° settembre 1998

- 1 Ai sensi dell'art. 86 del Regolamento (CE) n. 479/2008, i produttori regolarizzano, entro il 31 dicembre 2009, le superfici vitate impiantate illegalmente, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1493/1999, anteriormente al 1° settembre 1998, mediante il versamento di una tassa corrispondente al doppio del valore medio di un diritto di impianto della Regione Abruzzo.
- 2 Il corrispettivo di cui al comma 1, è pari a € 6.000 (seimila) per ettaro. Per le frazioni di superficie inferiori o eccedenti un ettaro tale corrispettivo è calcolato proporzionalmente all'importo unitario.
- 3 I produttori che non abbiano regolarizzato le superfici di cui al comma 1 entro i termini prescritti sono tenuti, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 555/2008, alla estirpazione a loro spese delle superfici impiantate illegalmente e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 12.000 per ettaro. La sanzione è applicata a decorrere dal 1° luglio 2010 ogni 12 mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

5. Destinazione delle uve prodotte nei vigneti impiantati illegalmente

1. Nelle more dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui al punto 3, capoverso 3, e al punto 4, ovvero della regolarizzazione di cui al punto 3, capoverso 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici illegali possono essere destinati esclusivamente:
 - a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico voluminico effettivo pari o inferiore a 80% vol;
 - b) alla vendemmia verde di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, a spese del produttore;
 - c) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettaro.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori comunicano alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura le modalità di cui al punto 1, lettere a), b) e c), che intendono impiegare.



3. Nel caso della distillazione di cui al punto 1, lettera a), i produttori presentano alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, entro la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.
4. Nel caso della vendemmia verde di cui al punto 1, lettera b), i produttori sono tenuti ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti entro il 31 luglio dello stesso anno in conformità all'art. 12, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CE) n. 555/2008.

6. Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione

1. I produttori sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 3000 (tremila) per ettaro di superficie illegale, qualora, entro il termine di cui al punto 5, capoverso 2:
 - a) non presentano il contratto di distillazione o i contratti presentati non coprono l'intera produzione dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione di cui al Reg. (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001 ;
 - b) non comunicano alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura l'intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero non eseguono in maniera soddisfacente la vendemmia verde.
2. Le sanzioni del presente provvedimento non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a 0,1 ettari.
3. La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura verifica il rispetto dei divieti di cui al presente articolo e impone le relative sanzioni in caso di inosservanza.

7. Regolarizzazione

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto, i produttori regolarizzano le superfici vitate impiantate illegalmente anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1493/1999, mediante richiesta di sanatoria obbligatoria indirizzata al Servizio Ispettorato Provinciale Agricoltura competente per territorio, redatta su apposito modello allegato al presente atto e pubblicato sul sito internet della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo.
2. I SIPA, competenti per territorio, provvederanno all'accertamento e alla definizione delle superfici da regolarizzare.
3. La regolarizzazione delle superfici vitate avverrà con il versamento, entro il 31.12.009, di una tassa pari ad € 6.000 (seimila) per ettaro di superficie, mediante una delle seguenti modalità, con indicazione obbligatoria per entrambi i tipi di versamento della causale "Regolarizzazione vigneti -Reg. (CE) n. 479/2008, art. 86 - cap. n. 35016/E":
 - a) conto corrente postale n. 208678, intestato a Servizio Tesoreria della Giunta Regione Abruzzo;
 - b) conto bancario, n. 40300 - Codice IBAN IT7800604003600000000040300 presso Cassa di Risparmio de L'Aquila intestato a Tesoreria Regione Abruzzo.
4. Il Servizio competente della Direzione Politiche Agricole determinerà, qualora necessarie, ulteriori modalità procedurali per l'attuazione del presente provvedimento.

8. Disposizioni finali

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle presenti disposizioni non sono ammessi pagamenti in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/81.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si fa riferimento alle norme contenute nei Regolamenti (CE) numeri 479/2008 e 555/2008, e nella Legge 7 luglio 2009, n. 88.

La presente copia, composta di n. 4 facciate, è conforme all'originale.
Pescara, li 27 LUG 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dr. Giovanni Angarano -



ALLEGATO "B"

DOMANDA PER LA REGOLARIZZAZIONE OBBLIGATORIA DELLE SUPERFICI VITATE ILLEGALI
(REGOLAMENTO (CE) 479/08, articolo n. 86)

Bollo € 14,62

Alla REGIONE ABRUZZO
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura
di

Il sottoscritto..... nato a.....
il..... e residente a Via..... n.....
tel. C.A.P Prov..... nella sua qualità di
del vigneto situato nel Comune Loc.
Cod. Fis..... P. I.V.A.....

CHIEDE

La concessione della regolarizzazione, mediante versamento di una tassa pari ad € 6000,00 ad ettaro, prevista dalla normativa comunitaria di cui all'oggetto per i seguenti vigneti impiantati anteriormente alla data dell' 01/09/1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto:

VIGNETO N.....	COMUNE DI	FOG.	PART.	SUPERFICIE	ANNO IMPIANTO	VARIETA'

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che:

- I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento all'interno del quale sono forniti e saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003.
- Il Responsabile del trattamento dei dati, è la Regione Abruzzo.

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore.

Data

Firma

Documento composto da n. 2 facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla dell-
berazione n. 415 del - 3 AGO 2009
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA:
(Dott. Walter Garianti)
Autonoma



DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI
AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 27.07.2009, n. DH4/149:

**Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 –
DGR n. 845 del 24.07.2006 – Determinazione
del periodo entro il quale le fermentazioni e
le rifermentazioni sono consentite nella Re-
gione Abruzzo. Campagna vendemmiale
2009/2010.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/99, n. 1782/03, n. 1290/05 e n. 3/08 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e n. 1493/99;

Visto il Reg. (CE) n. 423/08 della Commissione, dell'8 maggio 2008, che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Reg. (CE) n. 607/09 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura

e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: "Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l'organizzazione comune del mercato (OCM) del vino";

Visto, in particolare, l'art. 9 (Determinazione del periodo delle fermentazioni) della sopracitata legge n. 82/2006 che prevede che le Regioni, annualmente, con proprio provvedimento:

- stabiliscano il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui tale provvedimento viene adottato (comma 1);
- stabiliscano che le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo normale, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell' Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità (ex Ispettorato delle Repressioni Frodi) (comma 3);
- vietino qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati (comma 4);
- individuino i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 (comma 4);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Produzioni

Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

Considerato, che bisogna stabilire tale periodo vendemmiale tenendo presente delle necessità di lavorazione di vitigni precoci;

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Di stabilire che:

- **Il periodo vendemmiale per la campagna 2009/2010 è fissato dal 03.08.09 al 30.11.2009;**
- **Il periodo entro il quale le fermentazioni e/o le rifermentazioni vinari sono consentite, ha inizio il 03.08.09 e ha termine il 31.12.2009;**

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori di detto periodo debbono essere immediatamente denunciate a mezzo di telegramma, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Alimentari - Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Via E. Ferrari 155 Pescara, precisando:

1. numero e ubicazione del vaso vinario, riportati sulla planimetria di cui all'art. 15 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82., in cui ha luogo la fermentazione;
2. natura merceologica dei prodotti, conformemente alle definizioni menzionate nell'allegato IV° del Reg. (CE) n. 479/08;
3. quantità e designazione del prodotto in fermentazione conformemente a quanto previsto dall'allegato IV° del Reg. (CE) n. 479/08 e dal Reg. (CE) n. 607/09 e relative disposizioni applicative;

4. colore (bianco, rosso, rosato).

E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione oltre il 31.12.2009 fatta eccezione per:

- quelle effettuate in bottiglia o in autoclave o per la preparazione dei vini spumanti naturali che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2010/2011;
- la produzione di vini frizzanti che sono autorizzate fino alla data di inizio della Campagna vendemmiale 2010/2011;
- i vini per i quali norme specifiche prevedono la tipologia "passito" che sono autorizzate fino al 15.05.2010;
- quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Le pratiche di cui al primo, secondo e terzo trattino sono consentite purchè l'inizio delle lavorazioni venga denunciato previa comunicazione, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al MIPAAF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio di Roma sede distaccata di Pescara Via E. Ferrari 155 Pescara con un preavviso di almeno cinque giorni, precisando:

- a) le materie prime da impiegare e i quantitativi da porre in fermentazione e/o rifermentazione;
- b) il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la fermentazione e/o rifermentazione;
- c) la denominazione dei prodotti che intendono ottenere ed il loro titolo alcolometrico volumico totale.

La fermentazione e/o rifermentazione dei vini spumanti naturali (in bottiglia o in autoclave) devono essere effettuate

con l'osservanza delle norme di cui agli articoli n. 4 e 5 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 e eventualmente, delle prescrizioni contenute nella circolare prot. 21723 pos. 28/4 del 14.03.2004 dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità (ex Ispettorato Centrale Repressioni Frodi – Ufficio II°).

La fermentazione e/o rifermentazione dei vini frizzanti vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.M. del MIPAAF 29 luglio 2004.

Di far pubblicare integralmente la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

La pubblicazione del presente provvedimento sul *BURA* costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;

Di far pubblicare integralmente la presente determina, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

I signori Sindaci sono incaricati di dare alla presente determina la massima diffusione a mezzo di avvisi murali ed altri mezzi idonei di comunicazione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Angarano**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO PRODUZIONI
AGRICOLE E MERCATO*

DETERMINAZIONE 04.08.2009, n. DH4/150:
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Con-

siglio del 22 ottobre 2007 ex Reg. (CE) n. 797 del Consiglio del 26 aprile 2004 - Apicoltura - Programma Operativo per l'anno 2008 – 2009. Rettifica graduatoria Azione “E” subazione e.1. - Approvazione riapertura termini di presentazione di richiesta di accertamento di avvenuta esecuzione degli acquisti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione n. DH4/271 del 2 dicembre 2008 è stato approvato il Programma Operativo per l'anno 2008/2009 per una spesa pubblica complessiva di €169.410,36 di cui il 50% a carico del fondo nazionale di rotazione ed il restante 50% a carico del FEOGA;
- con successiva determinazione n. DH4/110 del 3 giugno 2009 sono state approvate le graduatorie relative alle Azioni “C” subazione “c.2.2.”, Azione “D” subazione “d.3” Azione “E” – subazione “e.1”; è stato autorizzato L'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali a procedere al finanziamento delle richieste di aiuto pubblico secondo l'ordine previsto dalle graduatorie regionali delle domande ammissibili per le stesse subazioni nonché, in caso di ulteriore assegnazione di fondi da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, a procedere al finanziamento delle richieste di aiuto pubblico scorrendo l'ordine previsto dalle medesime graduatorie ed è stato inoltre fissato il termine ultimo di richiesta di accertamento di avvenuta esecuzione degli acquisti da parte delle ditte beneficiarie al 15 luglio 2009;

Vista la nota n. 1419 del 21 luglio 2009, pervenuta in data 27 luglio 2009 prot. n. RA83448, inviata dall'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura dell'Aquila con la quale, tra l'altro, è stato segnalato un errore materiale

nella compilazione della graduatoria provinciale Azione "E" subazione e.1 riguardante le ditte Di Vito Nicola Vincenzo e Di Vito Sergio indicate come beneficiarie nell'anno 2008 anziché 2007 e che pertanto, si rende necessario rettificare la graduatoria regionale già approvata attribuendo la posizione n. 34 e n. 35 rispettivamente al sig. Di Vito Nicola Vincenzo e Di Vito Sergio come riportato nell'allegata graduatoria quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le note con le quali i Servizi Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila hanno comunicato, rispettivamente in data 04.08.2009 prot. RA87491, 24.07.2009 prot. RA83040, 22.07.2009 prot. RA81500 e 27.07.2009 prot. RA83448, le economie verificatesi nell'Azione "D" subazione d.3 per un importo pari €697,60 e sull'Azione "E" subazione e.1 per €4.230,00 per un importo complessivo pari ad €4.927,60;

Considerato che il Mi.Pa.F con decreto direttoriale del 3 luglio 2009 ha assegnato, a fronte dei maggiori fabbisogni verificatesi nel corso della campagna miele 2008-2009, ulteriori fondi alla Regione Abruzzo per un importo di €4.826,74 e che di conseguenza la nuova spesa

Azione A subazione a.2 e a.3	euro	17.000,00
Azione D subazione d.3	euro	17.190,40
Per un totale di	euro	174.237,10

- di dover procedere all'ulteriore finanziamento per un importo di contributo pari ad € 9.754,34 (somma delle economie accertate e ulteriori assegnazioni di fondi da parte del Mi. Pa. F.) delle richieste di aiuto pubblico secondo l'ordine previsto dalla graduatoria regionale rettificata delle domande ammissibili di cui alla graduatoria dell'Azione "E" subazione e.1 "acquisto sciami ed api regine" a partire dalla ditta Zinni Antonio individuata con il numero progressivo 32 che ri-

pubblica complessiva risulta essere di € 174.237,10;

Considerato, inoltre, che il Servizio Produzioni Agricole e Mercato aveva già comunicato con note RA52014 e RA 63794 rispettivamente del 5 maggio 2009 e 11 giugno 2009 al Mi.Pa.F. e ad Agea la sua intenzione di utilizzare le economie già verificatesi per carenza di richieste nell'azione "D" subazione d.3, per il finanziamento dell'azione "E" subazione e.1;

Ritenuto di poter utilizzare le succitate economie e la nuova assegnazione di fondi per il finanziamento dell'Azione "E" subazione e.1 pari ad €9754,34;

Ritenuto altresì di dover:

- rettificare la graduatoria regionale Azione "E" subazione e.1 allegato "tre" della DH4/110 del 3 giugno 2009, attribuendo la posizione n. 34 e n. 35 rispettivamente al sig. Di Vito Nicola Vincenzo e Di Vito Sergio come riportato nell'allegata graduatoria quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rimodulare gli importi previsti dal POR 2008-2009 come di seguito specificato:

Azione C subazione c.2.2	euro	70.000,00
Azione E subazione e.1	euro	70.046,70

sulta già parzialmente finanziata per soli euro 1.232,73 per carenza di fondi.

- riaprire i termini per la presentazione agli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura competenti per territorio delle domande di avvenuta esecuzione degli acquisti entro e non oltre il termine del 20 agosto 2009;
- fare obbligo ai suddetti S.I.P.A., competenti per territorio, di trasmettere all'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali

del Servizio produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Pescara, i verbali di controllo di avvenuta esecuzione degli acquisti entro e non oltre il 25 agosto 2009;

Preso atto che restano confermati i restanti adempimenti di cui alla determinazione DH4/110 del 3 giugno 2009;

Dato atto, quindi, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti e futuri a carico del bilancio regionale;

Ritenuto che il Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e *BURA*, della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul *BURA*, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, con la massima urgenza in considerazione che, la stessa pubblicazione costituisce notifica agli interessati e che, gli interventi di che trattasi devono essere ultimati entro e non oltre il 20 agosto 2009;

Azione A subazione a.2 e a.3	euro	17.000,00
Azione D subazione d.3	euro	17.190,40
Per un totale di	euro	174.237,10

- di dover procedere all'ulteriore finanziamento per un importo di contributo pari ad € 9.754,34 delle richieste di aiuto pubblico secondo l'ordine previsto dalla graduatoria regionale rettificata delle domande ammissibili di cui alla graduatoria dell'Azione "E" subazione e.1 "acquisto sciami ed api regine" a partire dalla ditta Zinni Antonio individuata con il numero progressivo 32 che risulta già parzialmente finanziata per soli euro 1.232,73 per carenza di fondi.
- di riaprire i termini per la presentazione agli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura competenti per territorio delle domande di avvenuta esecuzione degli acquisti entro e non oltre il termine del 20 agosto 2009;

Ritenuto, inoltre, che per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

Vista la legge regionale n. 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

- di rettificare la graduatoria regionale Azione "E" subazione e.1 allegato "tre" della DH4/110 del 3 giugno 2009, attribuendo la posizione n. 34 e n. 35 rispettivamente al sig. Di Vito Nicola Vincenzo e Di Vito Sergio come riportato nell'allegata graduatoria quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di rimodulare gli importi previsti dal POR 2008-2009 come di seguito specificato:

Azione C subazione c.2.2	euro	70.000,00
Azione E subazione e.1	euro	70.046,70

- di fare obbligo ai suddetti S.I.P.A., competenti per territorio, di trasmettere all'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali del Servizio produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione – Pescara, i verbali di controllo di avvenuta esecuzione degli acquisti entro e non oltre il 25 agosto 2009;
- di autorizzare il Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e *BURA*, della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul *BURA*, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, con la massima urgenza in considerazione che, la stessa pubblicazione costi-

tuisce notifica agli interessati e che, gli interventi di che trattasi devono essere ultimati entro e non oltre il 20 agosto 2009.

- di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Angarano

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE; FORESTALE; CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO
UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ANIMALI
PROGRAMMA OPERATIVO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N° 797/04 DEL Consiglio del 26 aprile 2004
Azione E - MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APOLO COMUNITARIO
Sottazione e-1 = Acquisto di sciami ed api regine, materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione
RETIFICA ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO - ANNO 2008/2009 DH4/110 DEL 3 GIUGNO 2009

Allegato " tre "

N.ro ord.	Recomandata N.ro	Data	Previdibili N.ro	Nominativo Regione Sociale	Data di Nascita	Luogo di Nascita	C.F./Partita IVA	Comune	RESIDENZA		SPESA		CONTRIBUTO		PUNTI Totali	MOTIVAZIONI	
									Indirizzo	Cip	Prov.	Richiesta (I.V.A. inclusa)	Ammissa (euro)	Ammissibile (euro)			Ammessi (euro)
1	11752-7	30/07/2009	1349	MARCHETTI Irena	12/01/1978	ATESSA	MRONDI78A524085W	TORNARECCIO	Via Don Minicelli, 40	66046	CH	8.250,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	7,00	Nuovo beneficiario
2	26974-1	17/02/2009	2234	LAQUILANO Antonio	25/02/1981	VASTO	OLNTR81B2E2327F	CELENZA SUL T.	Via Vittorio E. II° Vico III° - 5	66050	CH	1.500,00	1.500,00	900,00	900,00	5,50	Nuovo beneficiario
3	s.n.	25/02/2009	607	Tani Maria Giovanna	05/05/1979	AVEZZANO	01543919663	OPI	Via Torre Euglietta 22	67030	AQ	1.500,00	1.500,00	900,00	900,00	5,00	Nuovo beneficiario
4	s.n.	16/02/2009	513	SANTOBONI Cinzia	27/11/1961	ROMA	SNTCNZ61S67H901B	SULLMONA	Via S. Paolo 13	67039	AQ	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5,00	Nuovo beneficiario
5	s.n.	23/02/2009	2355	DAMIANI Simona	25/01/1980	ORTONA	DMNSMN045G143H	CRECCHO	Via Villa Minicelli, 129	66014	CH	11.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	5,00	Nuovo beneficiario
6	s.n.	18/02/2009	605	ROSSI Guido	27/12/1974	CASTEL DI STANGRO	RSSGDJ74Z70958W	CIVITELLA A.	Via Duca degli Abruzzi 6	67039	AD	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	4,50	Nuovo beneficiario
7	s.n.	09/02/2009	512	LOPEZ Antonia	27/05/1977	SULLMONA	LPZRN76E7604CA	SCANNO	Via Reccelli 20	67038	AD	300,00	300,00	180,00	180,00	4,00	Nuovo beneficiario
8	s.n.	07/02/2009	511	ANTONELLI Emilio	19/02/1972	SULLMONA	ANTNML72C19B04F	CAMPO DI GIOVE	Via Luigi Carile 35	67030	AQ	1.500,00	1.500,00	900,00	900,00	4,00	Nuovo beneficiario
9	11869-3	23/02/2009	2429	PILL Carlo	02/01/1935	TORNARECCIO	PLICR1354GEL224V	TORNARECCIO	Via San Rocco, 24	66046	CH	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	4,00	Nuovo beneficiario
10	s.n.	16/02/2009	2739	PILOTTI Vincenzo	28/05/1941	TERAMO	PLTVGN4126L103V	TERAMO	Via Duca D'Agosta 39	64100	TE	360,00	180,00	108,00	108,00	2,00	Nuovo beneficiario
11	s.n.	21/02/2009	25652	CICCARELLI Serena	16/04/1964	MACERATA	CCCSRN64D56F79D	COLONNELLA	Loc. S. Giovanni, 159	66010	TE	500,00	290,00	150,00	150,00	2,00	Nuovo beneficiario
12	s.n.	23/02/2009	25667	CALCAGNI Daniela	27/02/1944	CROGNALETO	CLCDN148E2D719W	TORRICELLA S.	Loc. Piano Gabriele	66010	TE	560,00	460,00	356,00	356,00	2,00	Nuovo beneficiario
13	s.n.	20/02/2009	535	DE VECCHIS Lucia	13/12/1964	MONTEPALE	DVGLCU64T53F555Y	MONTEPALE	Via Centini Fr. Marano	67015	AD	800,00	800,00	480,00	480,00	2,00	Nuovo beneficiario
14	s.n.	20/02/2009	536	CORONA Isola	16/03/1965	L'AQUILA	CRNSA65C18A3465	L'AQUILA	Via Ettore Meschino 23	67100	AQ	1.450,00	1.450,00	870,00	870,00	2,00	Nuovo beneficiario
15	s.n.	20/02/2009	25657	SIMONELLA Gaetano	03/06/1943	MONTALTO MARCHE	SUNSNR31M05F119K	TERAMO	Via Michele Torcia 13	67039	AQ	425,00	310,00	195,00	195,00	1,50	Nuovo beneficiario
16	s.n.	20/02/2009	605	PICCI Arcangelo	01/02/2027	SCANNO	RCCRN27B01601N	SULLMONA	C.da Casalena 21c	67039	AQ	1.430,00	1.430,00	856,00	856,00	1,50	Nuovo beneficiario
17	s.n.	19/02/2009	653	CICCONE Eusebio	16/09/1932	CAPESTRANO	CCCLSE33P16D651R	PESCARA	Via Rocco Carabba 7	65100	PE	1.500,00	1.500,00	900,00	900,00	1,50	Nuovo beneficiario
18	s.n.	23/02/2009	609	DE CHELLIS Fabio	19/12/1949	AVEZZANO	BCNPLV49T194515H	AVEZZANO	Via Togliatti 26	67051	AQ	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	0,50	Nuovo beneficiario
19	11841-0	19/02/2009	2312	TIERI Nicola	05/11/1960	TORNARECCIO	TRNCL60S6L324D	TORNARECCIO	Via A. De Gasperi, 70	66046	CH	2.640,00	2.400,00	1.440,00	1.440,00	6,00	Beneficiario 2003
20	04874-1	19/02/2009	2311	MAGGIORINO Flavio	20/10/1965	L'ANCIANO	MGGFR16FR0E439E	ATESSA	Loc. Montanone, 31	66011	CH	4.800,00	4.800,00	2.880,00	2.880,00	4,00	Beneficiario 2003
21	04874-1	19/02/2009	2308	FINOCCHIO Maria	07/05/1958	TORNARECCIO	FNCNMS6H07224Q	TORNARECCIO	Viale Sano Stefano, 19	66046	CH	1.320,00	1.200,00	720,00	720,00	5,00	Beneficiario 2004
22	04615-8	21/02/2009	2342	CONCANTINI Maria	18/12/1958	POLLUTRI	CSTMRAS16B798N	TORNARECCIO	Loc. Tomacchia, 50	66046	CH	6.600,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	6,50	Beneficiario 2006
23	s.n.	21/02/2009	693	DI FRANCESCOANTONIO Gino	26/11/1959	S. VINCENZO V.R.	DFRGNM65E64515E	S. VINCENZO V.R.	Via Casera 16 Fr. Reccasivi	67050	AQ	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	6,50	Beneficiario 2007
24	17616-7	23/02/2009	2344	RACCIATTI Carlo	30/07/1979	ATESSA	RECCR79L30A965W	GULMI	Via Roma, 47	66050	CH	8.250,00	7.900,00	4.900,00	4.900,00	7,00	Beneficiario 2007
25	25417-4	19/02/2009	2307	FINOCCHIO Luca	26/12/1957	TORNARECCIO	FNCLQUT72B22AT	TORNARECCIO	Viale Sano Stefano, 14	66046	CH	6.600,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	6,00	Beneficiario 2007
26	s.n.	09/02/2009	16504	MAZZOCCHETTI Alessandrino	26/08/1978	ATRI	MZASN78M89A488U	NOTARESCO	Via Sannarico, 42	66024	TE	10.900,00	8.700,00	6.220,00	6.220,00	6,00	Beneficiario 2007
27	17615-6	20/02/2009	2340	GOLAMEO Carmelo	09/11/1954	ATESSA	CLMCMLS553A408F	GULMI	Via Italia, Vico M. 1	66050	CH	5.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5,50	Beneficiario 2007

25	S.n.	2/30/2009	26664	DURANTE Gabriella	08/04/1961	MOSCIANO S.A.	DRNGRLG1D4BF764W	MOSCIANO S. A.	Via Giovanni XXIII, 44	64023	TE	592,71	592,71	355,63	355,63	5,00	Beneficiario 2007
29	IP235-9	2/30/2009	234	BIANCO Alfonso	24/10/1959	GIARDIAGRELE	BINLNS5R24E233Y	GIARDIAGRELE	Via Schiavone, 10	66016	CH	3.410,00	3.100,00	1.860,00	1.860,00	5,00	Beneficiario 2007
30	9119-8	16/02/2009	2236	COSENZA Giuseppe	09/11/1947	ROCCASCALEGNA	CSNGP4YS9H442M	ROCCASCALEGNA	Via Santa Croce, 34	66040	CH	7.161,00	6.510,00	3.995,00	3.995,00	5,00	Beneficiario 2007
31	05157-7	18/02/2009	2251	IACOVANELLI Antonio	03/12/1953	TORNARECCIO	CYNMNT53T0J224F	ATESSA	Loc. Forca di Iesi, 402	66041	CH	0.110,00	7.400,00	4.440,00	4.440,00	5,00	Beneficiario 2007
32	91105-5	17/02/2009	2235	ZINNI Antonio	21/03/1943	ROCCASCALEGNA	ZNNRTR35CT1H42K	ROCCASCALEGNA	Via Santa Croce, 71	66040	CH	0.525,00	7.750,00	4.650,00	1.232,73	5,00	Beneficiario 2007 (a)
33	04676-3	19/02/2009	2310	MENNA Vincenzo	18/02/1957	ATESSA	MNNVCN57B18A485E	ATESSA	Loc. San Luca, 31	66046	CH	10.780,00	9.800,00	5.880,00	4,50	Beneficiario 2007 (b)	
34	S.n.	22/02/2009	616	DI VITO Nicola Vincenzo	14/05/1954	CPI	DVTLNLS4E14G079Y	BARREA	Loc. Villaggio Montegrano	67030	AQ	1.000,00	1.000,00	600,00	3,00	Beneficiario 2007 (b)	
35	S.n.	22/02/2009	616	DI VITO Sergio	12/12/1961	OPI	DVTSRGS1T12G079P	OPI	Via S. Giovanni, 93	67030	AQ	1.500,00	1.500,00	900,00	3,00	Beneficiario 2007 (b)	
36	S.n.	06/07/2009	335	PASCENZO Rosangela	18/05/1960	L'AQUILA	DISCRSG6RE6FA34P	L'AQUILA	Via S. Ramiero, 10	67100	AQ	1.500,00	1.500,00	900,00	2,50	Beneficiario 2007 (b)	
37	S.n.	20/02/2009	534	CARDARELLI Giovambattista	07/05/1956	MONTETERALE	CRDGM5E0E7F95J	L'AQUILA	Via della Madonna, 40, Corf	67100	AQ	250,00	250,00	150,00	1,50	Beneficiario 2007 (b)	
38	19812-0	21/02/2009	2343	DI BUCCIANICO Marco	20/05/1955	LANCIANO	DBCMRC6F0E435A	LANCIANO	Via G. Peruginiani, 2	66034	CH	1.540,00	1.400,00	640,00	1,00	Beneficiario 2007 (b)	
39	61717-2	14/02/2009	2171	IACOVANELLI Giulio	19/02/1964	TORNARECCIO	CYVIGU64B19L224C	ALTINO	Via M. Pennella, 17	66040	CH	22.000,00	20.000,00	12.000,00	4,50	Beneficiario 2008 (b)	
40	S.n.	21/02/2009	570	FANTINI Ferdinando	13/03/1948	FABRIANO	FNTFM4BC13D4511	SULLMONA	Via Montesano, 37	67030	AQ	600,00	600,00	360,00	3,50	Beneficiario 2008 (b)	
41	S.n.	20/02/2009	605	CANALE Mario	15/09/1961	SCONTRONE	CNLNRA61M15I643S	SCONTRONE	Via Viorata	67030	AQ	6.200,00	6.200,00	3.720,00	3,50	Beneficiario 2008 (b)	
42	S.n.	19/02/2009	25123	CORDONI Vincenzo	12/10/1959	CAMPLI	CRDVCN59R2B5159	CAMPLI	Via Nazionale, 7, Camporeale	64012	TE	1.860,00	1.860,00	1.116,00	3,00	Beneficiario 2008 (b)	
43	S.n.	20/02/2009	25125	ALLEVA ELIO	10/07/1926	CAMPLI	LLVELU28L10B515V	TERAMO	Via Ono Sarpino, 27	64100	TE	1.860,00	1.860,00	1.116,00	3,00	Beneficiario 2008 (b)	
44	S.n.	19/02/2009	601	CAPORUSCIO Luigi	21/06/1955	AVEZZANO	CPRLGU53H21A515G	AVEZZANO	Via A. Casella, 5/A	67051	AD	1.780,00	1.120,00	672,00	2,00	Beneficiario 2008 (b)	
45	S.n.	21/02/2009	602	DDATELLI Emidio	24/03/1967	Tuttlingen Germania	DNTRM67C242112V	ATELETA	Via Secinella, 47	67030	AQ	372,00	372,00	223,20	1,50	Beneficiario 2008 (b)	
TOTALE											177.485,71	160.694,71	96.416,93	70.046,70			

Il Dirigente Del Servizio
Dott. Giovanni Angarano

Il Responsabile dell'Ufficio
VACAT

(a) = finanziato parzialmente per carenza di fondi
(b) = non finanziato per carenza di fondi

Totale Finanziamento Misura
Successiva alla Rimodulazione

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI
AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 05.08.2009, n. DH4/151:

Reg. (CE) n. 479/2008 - Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 – DGR n. 845 del 24.07.2006. Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2009/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/99, n. 1782/03, n. 1290/05 e n. 3/08 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e n. 1493/99;

Visto il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Richiamati in particolare :

- il Titolo III, Capo II, articoli da 26 a 32 del Reg. (CE) n. 479/2008, relativo alle “Pratiche enologiche e restrizioni”;
- l’Allegato V, sezione A, punto 1. del Reg. (CE) n. 479/2008 che recita: “*quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità di cui all’allegato IX lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 24, paragrafo 1*”, nonché il punto 2. della medesima sezione che fissa, tra l’altro, i limiti per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti di cui al succitato punto 1.;
- l’Allegato V, sezione B del Reg. (CE) n. 479/2008 che fissa le modalità per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A;
- l’Allegato II, sezione A, punto 4. del Reg. (CE) n. 606/09 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita (“*curvée*”) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione UE il 30 giugno 2008;

Visto il Decreto Ministeriale n. 2552 del 08.08.2008 recante “Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/08 del

Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia";

Considerato, inoltre, che lo stesso D.M. n. 2552/08 prevede, tra l'altro, che per la campagna vitivinicola 2009/2010 l'entità dell'aiuto è fissata, per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nel limite massimo dell'1,5% vol. mediante l'impiego di mosti concentrati o di mosti concentrati e rettificati;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: "Disposizione di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino", in particolare il Capo I, articolo 9, comma 2 il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica (IGT), dei VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si da mandato al Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

Vista le richieste, formulate:

1. con nota del 10 luglio 2009, dall'Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI);
2. con nota n. 30 del 20 luglio 2009, dal "Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo", riconosciuto ai sensi della legge n. 164/92;
3. nel mese di luglio 2009 da numerose Cantine Sociali;

Preso atto che con tali richieste si chiede, per la vendemmia 2009, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini senza

DOP/IGP, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini DOP, dei vini IGP e dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo;

Vista la nota n. RA79698 del 20.07.2009 del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo con la quale veniva richiesto, agli Enti preposti, il parere di sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2009;

Viste le relazioni tecniche con le quali:

1. L'ARSSA – Ente Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (nota prot. 1020 del 31.07.09);
2. Il CRIVEA – Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo (nota prot. 79 del 31.07.09);
3. Il CAR – Centro Agrometeorologico Regionale (nota prot. 532 del 29.07.09);

hanno attestato che sul territorio della Regione Abruzzo l'attuale stato dell'attività vegetativa della vite e le condizioni climatiche verificatesi durante la campagna viticola 2009-2010 giustificano dal punto di vista tecnico l'utilizzo dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini senza DOP/IGP, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 479/08;

Ritenuto, sulla base dell'articolo 9, comma 2 della predetta legge n. 82/2006, ed in considerazione dell'avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della Regione Abruzzo, di emanare il previsto provvedimento regionale che autorizza l'aumento del titolo alcolometrico

volumico naturale minimo dei prodotti della vendemmia 2009, come sopra precisato;

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni specificate in premessa:

di autorizzare, per la campagna viticola 2009-2010, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2009 da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:

- vini senza DOP/IGP;
- vini varietali senza DOP/IGP;
- vini DOP e vini IGP;
- vini spumanti;

di stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di **1,5** % vol. secondo le modalità previste nell'Allegato V, Sezione B, del Reg. (CE) n. 479/08 ;

di autorizzare il Servizio Coordinamento e Supporto a pubblicare integralmente la presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale*

della Regione Abruzzo (**BURA**) con la massima urgenza in considerazione che la stessa pubblicazione costituisce atto informativo per tutti i soggetti interessati;

di autorizzare, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione: **www.regione.abruzzo.it/agricoltura**;

di inviare copia del presente provvedimento:

- al MIPAAF - Direzione Generale per l'attuazione delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – Ufficio Attività in Sede Comunitaria e Nazionale – Settore Vitivinicolo – ATPO II – Via XX Settembre, 20 – ROMA;
- al MIPAAF - ICQ – Direzione Generale della Programmazione, del Coordinamento Ispettivo e dei laboratori di Analisi – Via Quintino Sella, 42 -ROMA
- all'AGEA Ufficio Monocratico – Via Torino, 45 - ROMA;

di comunicare la presente determinazione alle Prefetture e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità Ufficio Periferico di Roma sede distaccata di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Angarano

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2009 gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avranno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

A seguito della DELIBERAZIONE 27.11.2008, n. 1140 di GIUNTA REGIONALE :
**Aggiornamento del prezzo di abbonamento annuale al
“Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” (BURA),
delle tariffe per le inserzioni e del costo del singolo Bollettino Ufficiale**

si rende noto quanto segue:

- canone annuale dell’abbonamento al BURA: €198,38
- bollettino fino a 190 pagine: €1,40 oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione
- bollettino superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- inserzioni nel BURA: € 1,47 a rigo del testo da pubblicare (foglio uso bollo massimo 61 battute a rigo)
- si lascia invariato (€1,81 a rigo) il prezzo delle inserzioni contenenti titoli o altro con caratteri grandi o in grassetto

AVVISO AGLI UTENTI

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999
(art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008),
si comunica che

**" L’accesso al *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, per via informatica,
è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono
carattere di ufficialità e legalità"**

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
si è trasferita, causa sisma del 6 Aprile 2009,
in via Leonardo da Vinci - 67100 L’Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3
tel. 0862/363474 – fax 0862/363574

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila
c/o Palazzo Silone - Container 3**

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/363474

Fax. 0862 363574

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it